

**Nota tecnica sulla relazione dell'Assessore Bianchi relativa alla l.r. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" (oggetto assembleare 8047/2019)**

*A cura del Servizio Affari Legislativi e Coordinamento Commissioni Assembleari*

La presente Nota, indirizzata ai componenti della Commissione assembleare V (sede referente), evidenzia alcuni aspetti tecnici che caratterizzano la relazione dell'Assessore Bianchi, che si allega.

La nota non costituisce una sintesi della relazione.

**Cosa prevede la clausola valutativa**

La clausola valutativa (art. 53, comma 2, dello Statuto e art. 50 del Regolamento dell'Assemblea) è un articolo di legge che attribuisce un mandato informativo ai soggetti incaricati dell'attuazione della legge stessa di raccogliere, elaborare e, infine, comunicare all'organo legislativo una serie di informazioni selezionate per conoscere tempi e modalità d'attuazione e valutare le conseguenze per i destinatari<sup>1</sup>.

Ciò premesso, l'art. 47 della l.r. 17/2005 prevede la seguente clausola valutativa: "L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere l'occupazione e nel migliorare la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro. A tal fine, con cadenza triennale e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa delle linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi svolte dall'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'articolo 4, presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

---

<sup>1</sup> Informazioni sull'esperienza dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna sono disponibili nel Vademecum del Consigliere nel capitolo "Modalità e strumenti per la qualità della legislazione".

- a) il grado di attivazione, in termini di risorse impiegate e di destinatari raggiunti, dei singoli strumenti di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 9 e la loro efficacia nel perseguire gli obiettivi elencati all'articolo 8;
- b) il grado di partecipazione dei soggetti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 2, comma 3, alla progettazione degli interventi di integrazione lavorativa, con particolare riferimento alle capacità degli interventi adottati di aumentare le opportunità occupazionali delle persone con disabilità;
- c) le modalità di utilizzo dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, nonché le caratteristiche dei percorsi formativi attivati nell'ambito delle tipologie di apprendistato di cui all'articolo 27;
- d) il grado di esercizio delle funzioni indicate all'articolo 32, commi 3 e 5, nell'ambito del sistema regionale dei servizi per il lavoro e lo stato di operatività del sistema informativo lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER), anche con riferimento ai soggetti autorizzati di cui agli articoli 39 e 40;
- e) la tipologia e i principali risultati delle iniziative promosse per la prevenzione, l'anticipazione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, nonché per la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro;
- f) le criticità emerse nell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo al raccordo dell'azione della Regione con gli interventi predisposti dalle autonomie locali, e le conseguenti proposte di modifica normativa.”

La relazione di Giunta, di cui di seguito verranno analizzati gli aspetti tecnici che la caratterizzano, intende fornire riscontro a tali quesiti.

## **1. Analisi degli aspetti tecnici della relazione di Giunta**

### **1.1 tempi di consegna della relazione**

La clausola valutativa di cui all'art. 47 della legge 17/2005 prevede l'invio della relazione da parte della Giunta con cadenza triennale. Considerato che la precedente relazione, riferita al triennio 2012-2014, era stata presentata nel mese di febbraio 2019, si può affermare che i tempi di invio della presente, relativa al successivo triennio 2015-2017 appaiono conformi alla tempistica prevista che infatti consente di disporre delle informazioni necessarie in vista della discussione delle prossime linee di programmazione.

## **1.2 Analisi della struttura e dei contenuti della relazione**

La relazione particolarmente ricca di dati e grafici che forniscono le informazioni richieste ripartendole in una **Premessa** e tredici **capitoli** dedicati a:

- contesto territoriale di riferimento
- principali novità intervenute nell'azione politica regionale e sul versante normativo
- il quadro normativo definito dal d.lgs 150/2015
- avvio e strutturazione dell'agenzia regionale e della rete attiva per il lavoro
- misure anticrisi, ammortizzatori ordinari e in deroga
- l'istituto del tirocinio in Emilia-Romagna
- qualificazione dell'apprendistato
- inclusione socio-lavorativa delle persone con disabilità
- servizi pubblici per il lavoro
- attuazione dell'iniziativa europea della garanzia giovani
- investimenti sul sistema informativo lavoro Emilia-Romagna
- sistema delle autorizzazioni per l'intermediazione del personale
- tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

riporta un andamento soddisfacente, per gli anni 2014-2016, degli indici più significativi:

- Tendenza all'incremento dell'occupazione regionale in termini assoluti e relativi;
- Calo delle persone in cerca d'occupazione;
- Calo dei giovani che non studiano, non seguono attività formative e non lavorano (cd. NEET);
- Aumento del tasso d'occupazione correlato all'aumento della scolarizzazione;

Per quanto riguarda l'esposizione dei dati, la relazione fornisce le informazioni in ordine differente dall'elenco previsto dalla clausola rendendo quindi meno immediato individuare le risposte ai quesiti valutativi posti dalla clausola stessa.

Si segnala infine come ad oggi non siano state presentate le "linee di programmazione e degli indirizzi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 3" previste dal comma 1 dell'articolo 47 e, di conseguenza, i dati proposti dalla relazione alla clausola potranno fornire indicazioni utili alla Commissione competente nel momento in cui le stesse dovranno essere discusse.